

COMPENSORIO ALPINO TO 5
REGOLAMENTO PER IL PRELIEVO DELLA TIPICA FAUNA ALPINA
2023-2024

Art. 1. MODALITA' GENERALE

Il prelievo della tipica fauna alpina (fagiano di monte, coturnice e pernice bianca di seguito TFA) è consentito sulla base dei Piani Numerici di Prelievo, proposti dal Compensorio Alpino ed approvati dalla Giunta Regionale. I Piani sono elaborati sulla base dei risultati dei censimenti, primaverili ed estivi, tenendo anche conto dei risultati degli abbattimenti della stagione dell'anno precedente.

Art. 2. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Il prelievo della TFA è consentito esclusivamente ai soci cacciatori che ne facciano espressa richiesta scritta, compilando l'apposito modulo (**Allegato A**) in ogni sua parte. Tale modulo deve essere presentato presso la sede del Compensorio entro il **terzo sabato di luglio**, con in allegato versamento di € 30,00 sul C/C/ Postale n 1009133537 intestato a: Compensorio Alpino TO5 Casella Postale n 27 – 10082 – Cuorgnè con causale:” **Quota di partecipazione TFA 2023**” ai sensi del **D.G.R. n. 126-9450 del 1/8/2008**.

Il mancato o ritardato pagamento della quota di partecipazione comporta il pagamento di un importo maggiorato del 50% rispetto alla quota originale, quindi pari a € 45,00 nel caso di mancato pagamento e € 15,00 aggiuntivi in caso di ritardato pagamento, indicando la seguente causale: **“quota aggiuntiva prelievo TFA.**

Sono dispensati dal pagamento della quota aggiuntiva i cacciatori nuovi ammessi in deroga o stagionali, ammessi dal Comitato di Gestione dopo il terzo sabato di luglio

Nel caso in cui le domande di partecipazione risultassero in numero superiore ai posti disponibili, **(più di 2,5 cacciatori per capo prelevabile)**, il Compensorio Alpino TO5 provvederà seguendo dei criteri a stabilire quali cacciatori abbiano diritto a partecipare al prelievo.

I criteri qui indicati saranno seguiti in ordine scalare fino all'occupazione di tutti i posti disponibili.

- a) **Grado di anzianità del cacciatore come socio del CATO5 residente in Piemonte**
- b) **Cacciatori residenti in Piemonte che optino esclusivamente per la caccia alla tipica fauna alpina**
- c) **Cacciatori che abbiano partecipato ad almeno metà dei censimenti primaverili ed estivi alla T.F.A.**
- d) **Cacciatori che abbiano abbattuto almeno un capo di T.F.A. nelle ultime due stagioni**
- e) **Cacciatori nuovi ammessi residenti in Piemonte**
- f) **Cacciatori extra-regionali**

Art. 3. ASSEGNAZIONE NOMINATIVA

Il comitato di gestione, al fine di non sfiorare con il piano di prelievo autorizzato (1-3 capi al completamento dello stesso) può:

- 1) **Procedere alla chiusura anticipata del prelievo**
- 2) **Provvedere all'assegnazione nominativa dei capi rimanenti nel caso in cui la percentuale di prelievo dei soggetti giovani sia uguale o superiore al 50% del totale degli abbattimenti della specie interessata.**

Per l'assegnazione nominativa il Ca provvederà ad effettuare un sorteggio tra i cacciatori che risponderanno al seguente requisito:

1. **Aver partecipato ad almeno metà dei censimenti primaverili ed estivi alla T.F.A ed essere residente nel territorio della città metropolitana di Torino.**

Nel caso in cui il requisito non risultasse sufficiente per l'assegnazione si prenderanno in considerazione i seguenti ulteriori criteri:

2. **Aver abbattuto nella stagione precedente almeno un capo della specie oggetto dell'assegnazione nominativa ed essere residenti nella Città metropolitana di Torino.**

Chi soddisfi i requisiti necessari all'assegnazione nominativa non potrà aver assegnato più di un capo.

Il capo sarà assegnato per un massimo di 2 uscite potenziali dalla data di assegnazione, nel caso in cui non venga abbattuto entro detto periodo, si procederà ad effettuare un nuovo sorteggio e così via sino al termine del periodo autorizzato al prelievo della specie. Nel caso in cui i nominativi autorizzabili terminassero prima della fine del periodo o del piano di prelievo, l'assegnazione riprenderà come da regolamento.

N.B. IN CASO DI IMPOSSIBILITA' ALLO SVOLGIMENTO REGOLARE DEI CENSIMENTI, SI PROCEDERA' ALL'UTILIZZO DEL SOLO REQUISITO 2

Art. 4 PERNICE BIANCA

Il prelievo della specie pernice bianca sarà regolamentato come segue:

- 1) **I soci che intendano partecipare al prelievo dovranno barrare la relativa casella presente sul modulo di partecipazione (Allegato A);**
- 2) **Il prelievo risulterà aperto secondo le seguenti modalità:**
 - **Per 4 uscite dalla data di apertura risulteranno autorizzati esclusivamente coloro i quali abbiamo svolto almeno un censimento (primaverile o estivo) alla specie in oggetto;**
 - **Al termine di tale periodo, il prelievo aprirà anche a coloro i quali abbiamo fatto specifica richiesta nella domanda di partecipazione pur non avendo effettuato alcun censimento;**
- 3) **In caso di piano \leq a 3 o raggiungimento di tale rimanenza, si procederà alla creazione di graduatoria per assegnazione secondo i seguenti criteri:**
 - a) **Assegnazione tramite estrazione tra coloro i quali abbiamo effettuato almeno un censimento alla specie in oggetto: rapporto 2,5 cacciatori/capo;**
 - b) **Assegnazione tramite estrazione tra coloro che non abbiano effettuato censimenti alla specie in oggetto; rapporto 2,5 cacciatori/capo**

Nel rispetto del punto 4, il capo sarà assegnato per un massimo di 2 uscite potenziali dalla data di assegnazione. Nel caso in cui non venga abbattuto entro detto periodo, si procederà ad effettuare una nuova assegnazione e così via sino al termine del periodo autorizzato al prelievo della specie.

Art.5 ATTIVITA' DI CENSIMENTO

Avranno priorità a svolgere le attività di censimento estivo con cani da ferma, i soci cacciatori che avranno partecipato ai censimenti primaverili al canto.,

Si informa che non sarà consentito partecipare ai censimenti estivi con razze di cani che non siano da ferma (Gruppo 7 Enci).

Art. 6. DOCUMENTAZIONE

Il cacciatore ammesso al prelievo della tipica fauna alpina riceve dal Comprensorio Alpino:

- 1) **Due contrassegni di colore blu/giallo da apporre in modo inamovibile all'ala del capo abbattuto.**
- 2) **Un blocchetto di tagliandi da compilare e imbucare prima dell'inizio dell'attività venatoria nelle apposite cassette prestando attenzione ad imbucare in quella più vicina alla località in cui si intende iniziare il prelievo.**

I contrassegni sono strettamente personali, non cedibili ad altri e in caso di smarrimento non sono sostituibili da parte del Comprensorio portando così il cacciatore a perdere l'autorizzazione all'abbattimento di un capo.

Art. 7 GIORNATE DI CACCIA E CARNIERE

La caccia alla TFA si esercita nelle giornate di mercoledì e domenica. Il calendario, i piani numerici di prelievo, eventuali limitazioni temporali alla caccia per una o più specie o altre disposizioni della Giunta Regionale, verranno pubblicate dal Comprensorio Alpino.

Ogni cacciatore può abbattere, nel rispetto dei piani di prelievo autorizzati, fino a n° 2 (DUE) capi giornalieri e fino ad un massimo di 4 (QUATTRO) per l'intera stagione venatoria (specifiche in base al Calendario Venatorio annualmente emanato).

Art. 8. CONSEGNA CAPO ABBATTUTO

In caso di abbattimento, il capo prelevato dovrà essere consegnato al Centro di controllo il giorno stesso dell'avvenuto abbattimento (o del recupero). L'incaricato del centro provvederà a redigere apposita scheda e rilascerà, sulla base del carnier stagionale totale e residuo di ciascun cacciatore e dei limiti del piano numerico di prelievo previsto, un nuovo contrassegno.

Art. 9. RIMBORSI

Il Comitato di Gestione del CA TO5 provvederà al rimborso della quota di partecipazione e esclusivamente nel caso in cui al cacciatore, che abbia presentato regolare domanda di partecipazione, non venga data la possibilità di aver assegnato alcun capo appartenente alle specie autorizzate al prelievo.

CUORGNE' 27/02/2023

IL PRESIDENTE
GUISCARDO GIBELLINI

